



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori
pubblici**

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento
0461.496444 – ☒ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, **18 FEB. 2014**

Prot. n. S171/14/90382/1137-13
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto Affidamento del Contratto relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del collegamento Loppio – Alto Garda sulla S.S. 240 nonché la gestione dell'intera tratta stradale compresa tra il casello autostradale A22 di Rovereto Sud ed il Km. 106,848 della SS45bis Gardesana Occidentale (confine con la provincia di Brescia)".

NOTA DI CHIARIMENTI

Si riportano di seguito i quesiti/ricieste formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte fornite dall'Amministrazione:

Quesito n. 1:

In relazione ai servizi espletati nel decennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, si chiede di chiarire se:

Sia possibile indicare un servizio di progettazione preliminare, oggetto di proposta di finanza, dichiarato di pubblico interesse da parte della Stazione Concedente all'interno del decennio utile.

Risposta:

si conferma quanto espressamente previsto al paragrafo III.1.3) del bando di gara, ossia che i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Pertanto, un servizio di progettazione preliminare, ancorchè presentato nell'ambito di una procedura di finanza di progetto, potrà essere valutato ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando di gara nel caso in cui il medesimo progetto sia stato approvato dall'Amministrazione, non risultando sufficiente la sola dichiarazione di pubblico interesse.

Quesito n. 2:

In relazione ai servizi espletati nel decennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, si chiede di chiarire se:

Sia possibile indicare un servizio di progettazione preliminare, oggetto di proposta di finanza, dichiarato di pubblico interesse da parte della Stazione Concedente all'interno del decennio utile, oggetto di

successivo affidamento in concessione ad altro Soggetto Attuatore (competitor rispetto al Promotore che ha ottenuto la pubblica utilità).

Risposta:

Si veda la risposta al quesito precedente.

Quesito n. 3:

Si chiede un chiarimento circa la correttezza della propria interpretazione, ovvero:

- che è ammessa la partecipazione di un concorrente in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi, previsti al paragrafo III.1.2) del Bando di gara (ricorrendo, eventualmente, all'istituto dell'avvalimento per il soddisfacimento degli stessi), dichiarando che i lavori verranno realizzati, ai sensi dell'art. 50 ter, comma 5 della L.P. 26/93, mediante propria impresa controllante, in possesso della totalità dei requisiti previsti al paragrafo III.1.3) del Bando di gara per gli esecutori dei lavori, la quale ne dia evidenza già in fase di prequalifica;
- che, essendo i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione, privi di tale opzione, gli stessi possono essere opportunamente adeguati al caso;
- con riferimento al Bando di gara, punto 3) del paragrafo III.1.3) Capacità tecnica, relativo ai requisiti di progettazione, nella definizione < "per tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche" si intendono lavori stradali >, sono ricompresi anche i lavori **autostradali**.

Risposta:

Ai sensi dell'art. 50 ter comma 5 della L.P. 26/93 il concessionario "può affidare direttamente i propri contratti di lavori pubblici a soggetti facenti parte del raggruppamento con cui si è aggiudicato la concessione e ad imprese ad essi collegate". Si conferma pertanto la possibilità per il candidato concessionario di dichiarare, fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, che i lavori saranno realizzati dalla propria impresa controllante, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara per gli esecutori dei lavori. Si conferma altresì la possibilità di adeguare i modelli di dichiarazione messi a disposizione dall'Amministrazione.

Si conferma inoltre che i lavori autostradali coprono il requisito quale servizio analogo per le caratteristiche richieste.

Quesito n. 4:

Considerato che nel caso di indicazione di più progettisti, i requisiti di cui al punto III.1.3 sub 1) 2) e 4) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento (senza alcun limite minimo) come previsto nel bando di gara, **si chiede** a Codesta Spett.le Stazione appaltante, **di voler confermare** che nel caso in cui un progettista "indicato" mandante di un costituendo RTP, non possieda alcun requisito di cui ai sub 2) e 3), possa comunque far parte del costituendo RTP, fermo restando che i requisiti siano complessivamente soddisfatti dallo stesso RTP.

Risposta

Si conferma la possibilità di indicare un progettista che non possieda alcuno dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo III.1.3 del bando di gara, con la precisazione che il requisito di cui al punto 3) non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero, per ciascuna tipologia di lavori, da uno dei progettisti.

Quesito n. 5:

Si chiede se, in caso di concorrente che non esegua direttamente i lavori, i requisiti del progettista – richiesti al punto III.1.3 del bando di gara solo per i concorrenti che eseguano direttamente i lavori – possano essere dimostrati dal concorrente che, pur non eseguendo direttamente i lavori, intende invece effettuare internamente la progettazione dei lavori perché dotato di adeguata struttura tecnica interna pur non rientrando esplicitamente nel novero dei soggetti elencati all'art. 20 della L.p. 26/1993.

Risposta: Il bando di gara non disciplina, ma neppure esclude, la possibilità per il concorrente, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara e dalla normativa vigente per i progettisti, di effettuare internamente la progettazione, ancorché il medesimo non intenda eseguire direttamente i lavori.

Il bando di gara, al par. III.3.1 prevede solamente che i concorrenti che eseguono direttamente i lavori devono “essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg ovvero di avvalersi di progettisti qualificati da indicare nella domanda di partecipazione ovvero partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. n. 26/93, i quali devono necessariamente ricoprire nell'associazione temporanea il ruolo di mandante/i”.

Considerato che la mancata disciplina del caso prospettato non preclude la presentazione della domanda di partecipazione al concorrente già in possesso dei requisiti richiesti per il concessionario dall'art. 70 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, e che in sede di presentazione dell'offerta il soggetto invitato può apportare modificazioni rispetto alla propria composizione soggettiva, come specificato nella nota di chiarimenti prot. n. S171/2013/67785/3.5/1137-13 di data 6 febbraio 2014 (disponibile nel sito internet www.appalti.tn.it), sul punto l'Amministrazione si riserva di fornire indicazioni in sede di invito a presentare offerta.

Quesito n. 6:

In caso di concorrente che esegua direttamente tutti o una parte dei lavori, è richiesto il possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA con riferimento alle categorie di lavori oggetto della concessione nonché una cifra d'affari pari a 306 milioni di euro (punto III.1.3 del Bando di gara – Capacità tecnica), nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg con riferimento ai progettisti.

Il Bando prescrive, in caso di costituzione di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, il possesso del requisito delle attestazioni SOA nella misura prevista dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 “Requisiti del concorrente singolo e dei concorrenti riuniti” (40% del requisito in capo all'impresa mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti in caso di RTI orizzontale, requisito posseduto dalla mandataria nella categoria prevalente in caso di RTI verticale e impresa mandante che possiede il requisito per la categoria che intende assumere).

Per quanto attiene la ripartizione dei requisiti nell'ipotesi di costituzione in RTI del concorrente, con esecuzione diretta dei lavori, si chiede di conoscere se la ripartizione dei requisiti tra le imprese raggruppate, oltretutto rapportata al possesso della capacità economica e finanziaria secondo le percentuali previste dal Bando di gara e dall'art. 70 D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg., debba comportare una ulteriore ripartizione del requisito di capacità tecnica – relativo sia al possesso di adeguata attestazione SOA sia di una cifra di affari in lavori – secondo quanto previsto dal richiamato art. 92 del Regolamento con riferimento alle sole imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA tra quelle costituenti il raggruppamento.

Risposta:

Si conferma che secondo le espresse previsioni del bando di gara, le imprese del RTI devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 70 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. nella misura ivi indicata (paragrafo III.1.2 del bando di gara); le imprese candidate all'esecuzione dei lavori devono inoltre possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo III.1.3 del bando di gara, nella misura ivi indicata. Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito di qualificazione SOA e quello inerente la cifra d'affari in lavori di cui alle lettere a) e b) del paragrafo III.1.3

del bando di gara devono essere posseduti nella misura prevista dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 dalle sole imprese candidate all'esecuzione dei lavori. L'Amministrazione fornirà ulteriori indicazioni in sede di invito a presentare offerta.

Quesito n. 7:

Al fine di ottemperare a quanto suggerito da codesta stazione appaltante in merito all'utilizzo della modulistica predisposta, si richiede quale ipotesi debba essere contrassegnata nel modello "Allegato A" in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito ovvero quale altro fac simile possa essere utilizzato.

Risposta:

Nel confermare che il fac simile di dichiarazione "Allegato A" contempla il solo caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, in quanto trattasi di procedura ristretta, si precisa che i modelli sono predisposti al solo fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione della documentazione necessaria al fine della presentazione della domanda di partecipazione, senza che ciò precluda ai medesimi di modificare il fac simile predisposto dall'Amministrazione ovvero di rendere le dichiarazioni richieste senza avvalersi dello stesso.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza, dal quale emerge, tra l'altro, la composizione soggettiva del raggruppamento e la qualità di capogruppo o di mandante assunta da ciascuna impresa. In tale caso non è quindi necessaria la compilazione della tabella di cui all'Allegato A relativa alla denominazione delle imprese costituenti il RTI e il ruolo dalle stesse assunte, il cui contenuto è riprodotto nel mandato.

Quesito n. 8

Tenuto conto della possibilità (come confermato dall'Amministrazione con la risposta al quesito n. 2 di cui alla nota di chiarimenti prot. n. S171/2013/67785/3.5/1137-13 di data 6 febbraio 2014) per il soggetto invitato di apportare modificazioni rispetto alla propria composizione soggettiva, si chiede se un raggruppamento temporaneo di imprese composto da una società concessionaria e da imprese di costruzione, che si qualifica con i soli requisiti di cui all'art. 70 della L.P. 26/93, non compilando pertanto – con riferimento a ciascuno dei soggetti raggruppati – il punto 5) del fac simile "Allegato B" e di conseguenza non presentando il facsimile "Allegato D", possa, nella successiva fase di offerta, alla luce di quanto verrà reso noto con la lettera di invito e presa visione del progetto preliminare ad oggi sconosciuto, dichiarare di eseguire in proprio i lavori tramite le imprese già associate in fase di presentazione della domanda di partecipazione, integrando in tale sede le dichiarazioni precedentemente rese con l'indicazione dei requisiti di qualificazione delle imprese di costruzione.

Risposta:

Si conferma, a condizione che non muti il soggetto indicato come capogruppo nella domanda di partecipazione.

Si forniscono di seguito i chiarimenti forniti dal responsabile del procedimento, con nota di data 12 febbraio 2014:

Quesito 1:

il bando di gara al punto 3) del paragrafo III.1.3 CAPACITÀ TECNICA chiede l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi relativi alle tipologie di progettazione riportati nella tabella sottostante al punto con la precisazione, oggetto del quesito, "per tipologie di lavori analoghi per caratteristiche

tecniche” si intendono lavori stradali”. Si chiede di confermare se a copertura del quesito richiesto sia possibile indicare dei lavori autostradali quali servizi analoghi per caratteristiche tecniche.

Risposta:

Si conferma che i lavori autostradali coprono il requisito quale servizio analogo per le caratteristiche richieste.

Quesito 2:

Considerato che:

- per il requisito di capacità tecnica per i “progettisti” di cui al punto III.1.3 sub 3) del bando di gara “*avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara di due servizi [...]*” è richiesto che tali “due servizi” debbano essere riferiti a “lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”;
- che all’ultimo capoverso del medesimo punto III.1.3 sub 3) è indicato “si specifica che per “tipologie di lavori analoghi per dimensione” si intendono lavori di importo superiore ai 5 milioni di Euro e che per “tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche” si intendono lavori stradali

si chiede a Codesta Spett.le Stazione appaltante **di voler confermare** che servizi di progettazione svolti per lavori di realizzazione di “*Linea Metropolitana*” e lavori di “*Adeguamento sismico di viadotti autostradali*” possano considerarsi “lavori analoghi per caratteristiche tecniche” a quelli oggetto dell’affidamento.

Risposta:

I servizi di progettazione svolti per lavori di realizzazione di *Linea metropolitana* NON possono considerarsi lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. I *lavori di adeguamento sismico di viadotti autostradali* NON possono considerarsi lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, a meno che essi non rientrino in un più ampio progetto autostradale in generale.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/PP

Per informazioni rivolgersi a:
Rita Pancher – tel. 0461/496430